

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Matteo Pronzini  
Deputato al Gran Consiglio

### Interrogazione 18 luglio 2011 n. 180.11

#### **Imposte trattenute ai lavoratori frontalieri: quali sono i costi indotti dalla loro presenza quotidiana sul territorio del Cantone Ticino?**

Signor deputato,

il Consiglio di Stato tiene innanzitutto a sottolineare che il prelievo delle imposte sul reddito dell'attività dipendente da parte dello Stato in cui l'attività è svolta è un principio del modello di convenzione di doppia imposizione dell'OCSE. Il prelievo delle imposte da parte delle autorità fiscali svizzere sul reddito dei lavoratori residenti in Italia che lavorano in Svizzera è conforme ad uno standard riconosciuto internazionalmente.

Detto questo, va anche precisato che le prestazioni dello Stato non si limitano a quelle fornite direttamente al singolo cittadino menzionate nell'interrogazione. Il mantenimento di condizioni di contesto che permettano e favoriscano l'insediamento di aziende e la creazione di posti di lavoro è anch'esso un compito dello Stato ed ha un costo elevato. Sarebbe infatti riduttivo legare l'insediamento di aziende nella zona di frontiera ai pochi chilometri di vie d'accesso dall'Italia. Se restiamo nell'ambito delle comunicazioni, non possiamo ignorare che sono soprattutto le merci a spostarsi e a necessitare di investimenti importanti (basti pensare alle trasversali alpine). La disponibilità di personale qualificato grazie a un sistema educativo performante, la qualità dei servizi, la sicurezza, la certezza del diritto, la stabilità politica e istituzionale, le prestazioni sociali d'avanguardia e un servizio pubblico efficiente sono anch'essi fattori determinanti per la creazione di posti di lavoro.

Alle singole domande rispondiamo come segue.

- 1. La suddivisione attuale (38,8% ai comuni di frontiera il resto alla Svizzera - ritoccata di poco rispetto alla percentuale stabilita al momento dell'entrata in vigore a pieno regime dell'accordo) è stata decisa alla luce di precisi criteri di ordine economico e sociale. Quali sono stati, all'epoca tali criteri? Sono cambiati rispetto alla situazione attuale? E se sì, in che modo?**

La quota del 40% era stata fissata nel 1978 in seguito a un'istanza formulata da parte italiana di percepire una parte delle imposte prelevate dalla Svizzera a copertura dei costi inerenti alle infrastrutture utilizzate dai frontalieri al proprio domicilio. Essa era legata al principio del rientro giornaliero al proprio domicilio del lavoratore frontaliere. Questo principio è stato ribadito nel 1985 quando l'Italia ha riconosciuto una diminuzione del 3% della quota (ristorno effettivo 38.8% per tener in debito conto i frontalieri che malgrado l'obbligo non rientravano giornalmente al proprio domicilio - concetto dei falsi frontalieri).

Le condizioni sono radicalmente cambiate con l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone che ha portato all'abolizione del permesso di polizia per il frontaliere

e dell'obbligo di rientro giornaliero al proprio domicilio. È evidente che in queste condizioni il numero di lavoratori che rientrano solo occasionalmente o nel fine settimana al proprio domicilio è aumentato considerevolmente.

A questo fattore se ne aggiungono altri due: la mancata reciprocità dell'Accordo e il numero crescente di persone che prendono un domicilio fittizio nella zona di frontiera prevista dall'Accordo per beneficiare del diritto di non dover presentare una dichiarazione d'imposta in Italia con evidenti benefici in termini di risparmio d'imposte.

**2. Il Consiglio di Stato ritiene che l'attuale ammontare delle imposte trattenute ai lavoratori frontalieri copra in modo sufficiente, insufficiente o eccessivo i costi che l'amministrazione pubblica deve direttamente sopportare in seguito alla diretta presenza dei lavoratori frontalieri sul territorio cantonale (spese in ambito formativo, sanitario, sociale, infrastrutturale, ecc.)?**

Come affermato nell'introduzione è errato riferirsi alle sole prestazioni fornite direttamente ai lavoratori in questione. Oltretutto i costi a carico del Cantone sono in costante aumento a causa del crescente numero di lavoratori che rientrano solo settimanalmente al proprio domicilio e il Cantone non percepisce nessuna quota delle imposte dei lavoratori residenti in Ticino che svolgono un'attività lucrativa in Italia e per i quali deve assumersi i costi cui si riferisce l'interrogazione.

In tali condizioni il Consiglio di Stato ritiene necessario ed equo rivedere l'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri.

Voglia accogliere, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

M. Borradori

G. Gianella